

00220

TRIBUNALE DI PALERMO

SEZ. I DELLA CORTE D'ASSISE

Trascrizione della bob.03 del 22/4/1992

Depositato in Cancelleria  
il 23.4.92  
IL CANCELLIERE

PERITO: Quattrocchi Marilena

AVVOCATO

...per raggiungere la prova dei reati più gravi, come ho detto contestabile.

Ora, fatti questi principi di puro diritto, basta leggere dagli atti com'è nata l'imputazione ad Izzo, quando si è aperta l'azione penale.

L'azione penale si è aperta esattamente con l'emissione di un mandato di cattura e l'emissione del mandato di cattura dice testualmente: La falsità delle dichiarazioni rese da Giuseppe Pellegriti che è imputato anche lui di calunnia ma non in concorso con Izzo è apparsa, di tutta evidenza, subito e comunque è risultata confermata dagli accertamenti effettuati a seguito della richiesta della Procura della Repubblica di Palermo del 21/8/89.



Ulteriore inequivoco riscontro nella piena confessione di Pellegriti resa nel corso dell'interrogatorio effettuata dopo la notifica del mandato di cattura.

Cosa vuole dire questa motivazione?

Vuole dire che nel momento in cui viene emesso un mandato di cattura nei confronti di Izzo per i reati di calunnia nessun aspetto probatorio è invocato, né si può pensare che si debba raggiungere un qualche risultato attraverso questo processo per raggiungere la responsabilità di Izzo.

La responsabilità di Izzo rimane legata all'aspetto oggettivo della contestazione, all'aspetto soggettivo, ma sicuramente è staccata, slegata da questo processo.

Ecco la ragione per la quale io non posso capire il motivo per il quale il Magistrato Istruttore abbia rinviato giudizio davanti a questa Corte d'Assise, Izzo che deve rispondere certamente davanti al Tribunale (incomprensibile).

La ragione per la quale viene mossa l'eccezione mi pare giustificata, questo è un processo gravissimo, di grossissimo impegno, non si comprende il motivo per il quale Izzo debba essere agganciato dal momento che l'art.45 no4 non lo vuole, dal momento che gli stessi magistrati hanno esclusa qualsiasi necessità di un'indagine, di un processo per far prova sull'altro.

E allora rimane il fatto che giudichiamo qui Izzo senza un aggancio enormativo e di fatto. Per queste ragioni anche perchè credo che sia sostanziale per una buona giustizia evitare che Izzo debba seguire questo grosso e pesante processo.

La sua posizione processuale nel merito è assolutamente, ritengo, di buona possibilità di difesa, ma mi pare che essere trascinati per tanto tempo, mi pare che si parli dell'ordine di mesi, se non di un anno, non sia sicuramente fare opera di buona e

sostanziale giustizia.

Per questo insisto perchè venga dichiarata l'incompetenza territoriale della Corte d'Assise di Palermo indicando, quale A.G. competente, quella del Tribunale di Alessandria, luogo dove è stato consumato il fatto , contestato nell'ordinanza di rinvio a giudizio.

PRESIDENTE

Va bene grazie.

Delle parti civili chi interviene?

AVVOCATO CRESCIMANNO

Presidente, Crescimanno per la parte civile  
Mattarella.



Chiedo alla Corte: Sono esaurite tutte quante  
le eccezioni?

PRESIDENTE

Pare di sì.

Debbono essere esaurite perchè questa è la  
sede.

VOCE FUORI MICROFONO

Ai sensi del 439 ...

PRESIDENTE

Per ora rispondete e poi fate le vostre



eccezioni.

Prego avvocato Crescimanno.

AVVOCATO CRESCIMANNO

Allora Presidente io intendo rispondere molto rapidamente, ovviamente solo a quelle eccezioni che riguardano l'opposizione processuale che attiene alla mia difesa.

Per quanto attiene la dedotta violazione dell'art.376 del c.p.p. del 1930 non ho sotto mano, per ovvie ragioni di dimensioni del processo, l'interrogatorio reso da Caldò in quelle circostanze, dall'imputato Caldò in quelle circostanze.

Ritengo comunque di ricordare con sufficiente precisione che fu esplicitamente fatto riferimento al mandato di cattura che gli veniva contestato e quindi al fatto



contestato con il mandato di cattura e l'interrogatorio si svolse in presenza di questa contestazione ed attorno a questa contestazione.

Ritengo pertanto che, fermo restando che l'imputato ha diritto ovviamente di avere contestato il fatto e di essere interrogato sul fatto, questa condizione sia stata a suo tempo rispettata e adempiuta da chi svolse quell'atto istruttorio per cui la risollezata oggi eccezione non colga nel segno, nel senso che non è stato violato in alcun modo il diritto di difesa dell'imputato Calò.

Per ciò che attiene alle eccezioni relative al 372 e, chiedendo realmente scusa ai difensori perchè non conosco le loro attuali note, intanto vi è un 377 che fa giustizia di tutto ciò che non è stato eccepito nel termine del 372, ordinario o prorogato che sia.



Per ciò che attiene il termine posso senz'altro condividere il disappunto dei difensori perchè faccio lo stesso mestiere e so bene le difficoltà a cui si va incontro in queste circostanze, per non avere avuto almeno lo stesso tempo che la Procura della Repubblica, i sostituti Procuratori ebbero per il loro esame.

Ritengo pur tuttavia che, poichè al Giudice Istruttore è data una valutazione discrezionale di un congruo termine, ce ne possiamo lagnare a livello di principio ma non a livello di valutazione tecnicamente rilevante da un punto di vista processuale.

PRESIDENTE

Senza dire che il P.M. ha dovuto valutare le posizioni di tutti gli imputati.

ME

AVVOCATO FILECCIA

Presidente noi abbiamo dovuto leggere gli  
stessi atti.

AVVOCATO CRESCIMANNO

Perciò dicevo che attiene poi ...

PRESIDENTE

Scusate, ho parlato per nostalgia.

AVVOCATO CRESCIMANNO

Presidente, ognuno di noi porta il suo  
bagaglio, anche in questi momenti.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be the initials 'JL' or similar.

PRESIDENTE

In questo momento ha detto.

AVVOCATO CRESCIMANNO

Sappiamo che l'avvocato Fileccia non ne dubita di questo.

Quindi per ciò che attiene le eccezioni che attengono a ...che sono mirate ad evidenziare le nullità verificatesi durante la fase istruttoria l'art.377 del c.p.p. del 1930 impone determinate regole tranne che non si tratti di eccezioni assolute come quella formulata ai sensi del 376, che ritengo infondata, e quindi la preclusione in ogni caso, tolto di mezzo oggi ogni possibilità di valutazione, delle eccezioni a suo tempo



formulate e che sono state poi, tra l'altro, puntualmente valutate dal Giudice Istruttore. Chiedo il rigetto delle eccezioni oggi formulate.

AVVOCATO

Per quanto riguarda la eccezione proposta dal difensore di Izzo, la difesa di parte civile, in favore di Costanzo, chiede il rigetto di tale istanza poichè, in punto le argomentazioni che l'avvocato ha proposto alla Corte non mi pare che siano confacenti in punto di diritto perchè nel caso in ispecie mi pare che quando si parla reato contestato qui all'imputato Izzo, così come a Pellegriti, vi è una connessione oggettiva che è determinata principalmente dall'argomento che viene... è stato contestato, è stato trattato in quella fase.



Così come la falsa testimonianza, o il favoreggiamento, viene collegata automaticamente alla posizione, all'oggetto principale del processo a cui si aggancia automaticamente, nel caso in ispecie proprio nel caso di calunnia dato che le argomentazioni poste in essere dal teste sarebbero state dirette non ad agevolare, così come nella falsa testimonianza, bensì ad accusare, quindi, ingiustamente una determinata persona per fatti di cui sapeva perfettamente che ...di cui non erano colpevoli, quindi automaticamente mi pare che non possano dissociarsi queste posizioni che sono..devono essere viste nella loro unitarietà e nella loro completezza.  
Per cui chiedo il rigetto.

PRESIDENTE

Gli altri difensori?

AVVOCATO

La difesa della regione dell'Aira(?) si associa a quanto dedotto dalla parte civile Mattarella che è al di là di quelle verifiche fattuali che correttamente sono state richiamate già dal collega Crescimanno e appare evidente che il fatto e la condotta contestata, anche attraverso i mandati di cattura cui la difesa fa riferimento, è pur sempre una condotta rilevante ai fini della contestazione in questa sede dal momento che anche in questa sede discutiamo di quelli che sono i poteri decisionali fondamentali attribuiti al Calò nell'ambito della struttura della commissione, poteri decisionali fondamentali che, peraltro, emergevano già dalle dichiarazioni di Buscetta cui mi pare ancora una volta si è riconosciuto che si facesse riferimento in sede di contestazione.

Quindi insistiamo anche noi per il rigetto della eccezione.

PRESIDENTE

Lei deve rispondere alla eccezione dell'avvocato...prego.

AVVOCATO SORRENTINO

Presidente, in ordine alla eccezione sollevata, riguardo alla presunta carenza di legittimazione dell'onorevole...

VOCE FUORI MICROFONO

Si avvicini il microfono, avvocato, non si sente.



AVVOCATO SORRENTINO

Lo so, mi devo avvicinare io.

Io volevo solo ricordare, intanto facendo la premessa che nel nostro ordinamento i partiti politici, che pure hanno la funzione di elaborare i programmi politici e di convogliare per il consenso dei cittadini verso...

PRESIDENTE

Non la sento avvocato.

AVVOCATO SORRENTINO

Va bene?

Dicevo, signor Presidente, la eccezione

tendente a dimostrare la carenza di legittimazione, riteniamo che sia assolutamente infondata.

Esiste agli atti verbali e documenti del congresso tenuto dal Partito Comunista Italiano dal 31 gennaio al 4 febbraio '91, è anche depositata una deliberazione che io mi permetto rapidissimamente a leggere dove si dice: "Il 20o congresso del PCI prende atto della proclamazione del risultato del voto dei congressi di sezione sul nome e sul simbolo del nuovo partito effettuato dalla Presidenza del Congresso in base all'art. 10/12 del regolamento congressuale e di conseguenza dà vita del Partito Democratico della Sinistra che ha per simbolo l'albero della sinistra alle cui radici è raffigurato l'attuale simbolo dei comunisti italiani.

Con tale atto non viene meno il rapporto associativo nel Partito Comunista Italiano che prosegue nel nuovo partito.



Anche i rapporti organizzativi interni ed i rapporti istituzionali, giuridici e patrimoniali esterni del partito Comunista Italiano e delle sue organizzazioni permangono nel Partito Democratico della Sinistra che rispetterà gli impegni con i terzi assunti dal PCI.

Siamo quindi nell'ambito della previsione di diritto privato degli artt.36, 37 e 38 delle associazioni non riconosciute, che governano la vita dei partiti politici italiani, ferma restando la loro pregnanza pubblicistica di cui all'art.49 della Costituzione".

Quindi vi è una trasformazione, vi è stata una trasformazione...qui non interessa discutere se politica e quanto politica e fino a che punto, ma una trasformazione pregnante e decisiva sul piano giuridico.

Per cui, secondo un deliberato espressamente approvato dal congresso che ha agito in base un regolamento, l'associazione si è dato un nuovo nome ed un nuovo simbolo.

*Hll*

Tra l'altro a dimostrazione ulteriore della sicura continuità soggettivo-giuridica tra Partito Comunista Italiano e Partito Democratico della Sinistra, riteniamo opportuno, brevissimamente, leggere alcuni passi dei principi costitutivi del nuovo Statuto e rientriamo sempre nell'ambito delle norme civilistiche prima richiamate a cui si può anche aggiungere l'art. 16, sempre del c.c., e poi, peraltro, noi abbiamo dovuto resistere rispetto ad una serie di, lo dico tra parentesi, ricorsi dinanzi a varie A.G. a tutela del nostro nome e della nostra, soprattutto, identità personale, politica regius.

"Il partito democratico della sinistra, si legge nella premessa ed i principi costitutivi, affonda le sue radici nel patrimonio storico del movimento operaio e socialista, nell'originale tradizione culturale e politica dei comunisti italiani,

secondo comma, è depositato in atti.

Fondano il partito democratico della sinistra i comunisti italiani ed insieme quanti vedono in Italia la necessità storica di un nuovo inizio per tutta la sinistra".

Ecco che abbiamo anche dei soggetti fondatori, la base organizzativa interna di cui si parlava prima, ma sono anche i soci, "i soci" se vogliamo usare questa dizione societaria impropria per la verità riguardo ad un partito politico, sono coloro i quali fondano un partito che agisce in trasformazione, che succede al precedente. Quindi conservando tutti i rapporti preesistenti e quindi la legittimazione dell'onorevole Achille Occhetto è piena.

PRESIDENTE

P.M.?

AVVOCATO

Insieme all'avvocato Gallina, signor Presidente, quali difensori di Michele Greco, noi ci riportiamo per intero alle osservazioni ed alle deduzioni di eccezioni svolte dal collega Oddo che è inutile che io richiamo, le sottoscriviamo.....

Grazie.

SEGRETARIO

Per quanto riguarda le eccezioni delle altre parti, Presidente, quando lei vuole secondo l'ordine che lei vuol dare, oppure vuol fare rispondere il P.M. adesso e poi eventualmente....

PRESIDENTE

No, raccogliamo tutte le eccezioni.

Prego.

AVVOCATO ZUPPO

Io per la verità sono legittimato a parlare perchè sono costituito parte civile già in istruttoria e quindi la legittimazione mi viene già dal fatto che...fino a che la Corte...

PRESIDENTE

Non è stato estromesso ancora?

AVVOCATO ZUPPO

....non decide diversamente, la  
legittimazione c'è.

PRESIDENTE

Prego.

AVVOCATO ZUPPO

Se mi fossi costituito adesso l'osservazione  
sarebbe stata pertinente.

SEGRETARIO

Scusi, il suo nome avvocato?



AVVOCATO ZUPPO

Avvocato Zuppo posto n.89, parte civile del partito democratico della sinistra.

Signor Presidente, noi abbiamo una serie di questioni attinenti essenzialmente al testimoniale ed alla produzione documentale altre richieste cioè 439, 2ocomma.

PRESIDENTE

Mi pare che c'è una memoria in atti.

AVVOCATO ZUPPO

C'è già una memoria nostra in fase istruttoria, un'altra la depositiamo e la illustro molto brevemente in questo...

PRESIDENTE

Quindi quella della istruzione non le tocchi.

AVVOCATO ZUPPO

Sì, nella memoria della fase istruttoria è anche affrontata....

PRESIDENTE

Ci insiste ma non le tocchi per ora.

AVVOCATO ZUPPO

Certo.

PRESIDENTE

D'accordo?

AVVOCATO ZUPPO

Come?

PRESIDENTE

Ci insiste ma non occorre illustrarle.

AVVOCATO ZUPPO

No, no per carità.



PRESIDENTE

Ecco.

AVVOCATO ZUPPO

Non aduggerei la Corte che la conosce già.  
Invece le questioni che vogliamo sollevare  
adesso, una riprende un fatto che noi...una  
richiesta che noi avevamo già fatto nella  
memoria istruttoria ed è la richiesta di  
separazione degli atti attinenti alle  
dichiarazioni del professor Elio Rossitto, di  
Pasquale Costanzo e di Daniele Rodogno.  
E' tecnicamente una questione incidentale  
sarebbe....

PRESIDENTE

Non ho percepito bene.  
Ha detto: la estromissione?

AVVOCATO ZUPPO

Sì, la separazione degli atti cioè lo stralcio ed il rinvio degli atti al P.M. che li ha inviati a questo processo ed un altro P.M. che li ha raccolti in un processo diverso.

PRESIDENTE

Chi sono?

AVVOCATO ZUMMO

Rossitto, Rodogno e Costanzo.

La vicenda è nota, Presidente.

Il P.M. in un processo diverso da questo, iniziato con le norme del nuovo rito, ha

sentito i signori Rossitto, Costanzo e Rodogno, Costanzo come indagato, ha assunto una serie di dichiarazioni e le ha inviate al G.I. di questo processo.

Il G.I. di questo processo ed anche il P.M. non ha svolto alcuna attività su queste dichiarazioni che sono confluite puramente e semplicemente nel deposito degli atti, nella requisitoria che le ha ampiamente utilizzate e poi nell'ordinanza di rinvio a giudizio.

Noi, prima dell'ordinanza, abbiamo depositato una memoria in cui facevamo osservare non certo per non affrontare il merito della questione che in quella memoria, come lei sa e come sanno il Giudice a Latere ed anche l'ufficio del P.M., merito che abbiamo trattato ampiamente e che... rispetto al quale abbiamo avuto anche la soddisfazione che da parte del G.I. è stato riconosciuto che le deposizioni di questi signori praticamente non avevano gran che seguito.

Però, solleviamo questa questione perchè è una questione che può diventare una questione di nullità in quanto l'utilizzazione di atti soprattutto dopo la novella che riguarda la sentenza che utilizza atti inutilizzabili, potrebbe diventare una questione di nullità e comunque questa questione concerne l'inammissibilità dei testimoni Rossitto, Costanzo e Rodogno alla testimoniale del P.M. ai numeri 71, 72 e 73.

Che cosa dicevamo nella memoria istruttoria? Dicevamo che l'atto dell'assunzione di quelle dichiarazioni fatte ai sensi del nuovo codice in separato processo, questo atto è un atto non giurisdizionale e la confluenza nel processo nostro, che si svolge secondo le norme del vecchio rito, non può mutare la natura non giurisdizionale di quegli atti per cui può soltanto legittimare un'attività autonoma di iniziativa intesa a dare fonte di prova legittima al processo ma non può

assumere quegli atti che non hanno questa natura anzi ai quali questa natura è negata, non può assumere quegli atti come fonti di prove.

Dicevamo anche che ai sensi del vecchio codice l'art.144 bis, non vorrei sbagliare nella citazione ma mi pare esatta, vietava comunque che atti di altri procedimenti venissero fatti confluire in procedimenti connessi se quegli atti erano stati assunti senza che il processo di provenienza, diciamo così, avesse raggiunto il livello dell'imputazione.

E non c'è dubbio che nel caso che ci riguarda quel livello non fosse stato raggiunto.

C'è stato risposto dal G.I. che forse facevamo confusione cioè che dicevamo che il principio di attualità tempus regit actum non si applica a questi atti, lui dice, perchè in effetti il nostro processo non si governa con le norme del nuovo codice ma noi non eravamo

così sprovveduti, non volevamo dire questo. Sottolineando il principio di attualità che regge e conforma la natura degli atti processuali, volevamo dire che quegli atti non hanno e non possono assumere natura di fonti di prova ed invece come tali sono stati trattati, in violazione di un principio generale, dal P.M. di questo processo e dal G.I. di questo processo.

C'è stato, poi, risposto dal G.I. e questo è il punto di novità che sottoponiamo alla Corte rispetto alle cose già dedotte in memoria, c'è stato risposto: "Ma comunque l'articolo 144 bis che voi invocate non si applica perchè sarebbe un articolo che è stato....sarebbe stato introdotto in relazione a casi particolari in cui non opera la connessione il 48 bis ed invece si applica l'art.165 bis che consente quella operazione di ibridismo che è stata compiuta in questo processo".

Noi non siamo d'accordo su questa visione, lo abbiamo anche detto, lo risottolineamo in memoria con richiami giurisprudenziali che non stiamo qui, per evitare, per economia processuale, a richiamare.

Ma diciamo una cosa alla Corte, secondo il linguaggio curiale, ammesso e non concesso che il G.I. avesse ragione, che cioè non si applichi a questi atti il 144 bis ma si applichi il 165 bis, va bene, diamogli ragione.

Il G.I. e l'ufficio del P.M. prima di lui, non ha tenuto conto che la Corte di Cassazione si è pronunciata con un unico precedente su questo specifico ed identico caso Sez. II udienza 22 Aprile 1983 ricorso Agostino in cui dice che gli atti fatti confluire ai sensi del 165 bis sono utilizzabili solo per il prosieguo istruttorio come autonome attività ma ne è vietata ai sensi del 466 la lettura in dibattimento.

Allora, giratela come volete, quegli atti vanno restituiti al mittente, al P.M. del processo N.409 e di conseguenza vanno dichiarati inammissibili i testi Rossitto, Rodogno e Costanzo di cui al testimoniale del P.M.

Questa è la nostra prima questione che, ripeto, non riguarda il merito perchè il merito lo abbiamo già...

PRESIDENTE

Ma non è neanche preliminare, avvocato.  
La prego di illustrare questioni che abbiano carattere preliminari.

AVVOCATO ZUPPO

Presidente, mi consenta amabilmente di

dissentire, è preliminare in questo senso, la questione della separazione degli atti e della non lettura, è una questione incidentale 438, si potrebbe trattare al momento in cui si pone il problema della lettura.

PRESIDENTE

O il problema dell'esame dei testi.

AVVOCATO ZUPPO

Esatto.

Ma nel momento in cui io tratto, del testimoniale del P.M. faccio una questione preliminare ai sensi del 439, 2o comma, rispetto alla quale questione quella incidentale diventa preliminare, pregiudiziale alla preliminare.

PRESIDENTE

Andiamo alle altre questioni, avvocato.

AVVOCATO ZUPPO

Non per attardarla, Presidente.

La seconda questione....

PRESIDENTE

Vi prego comunque, scusate.

Vi prego tutti, siamo in Corte d'Assise, ci sono dei giudici popolari che non necessariamente hanno dimestichezza con i numeri delle norme.

Quindi richiamate i principi più che i numeri.

AVVOCATO ZUPPO

Presidente, lei è un richiamo molto opportuno, noi siamo combattuti sempre tra l'esigenza di non attardare in spiegazioni che però sarebbero molte opportune.

Chiedo scusa ai giudici popolari.

La seconda questione che poniamo è l'inammissibilità dei testimoni indicati nella lista del P.M. relativi alle dichiarazioni del Serra Paolo.

In particolare Lino Donatella al N.80 ed Emanuele Sanfilippo al N.67 nella parte Emanuele Sanfilippo in cui dovesse essere interrogato o viene dedotto per essere interrogato sulle questioni Serra Paolo.

La questione Serra Paolo riguarda la cosiddetta pista interna per l'omicidio La Torre.

Ecco, per essere chiari nel...rispetto ai giudici popolari.

Rispetto a Serra Paolo, il G.I. ha così concluso: "Questo filone di indagine va subito detto che si è rivelato infondato" ed ha trasmesso gli atti alla Procura per procedere, secondo la nostra richiesta, per calunnia a carico di Serra Paolo.

Allora non è conseguente dedurre testimonianze su una posizione che il G.I. ha già stralciato praticamente...stralciato uso la parola impropriamente.

PRESIDENTE

Erano Serra, Lino Donatella e l'altro?

AVVOCATO ZUPPO

Donatella Lino N.80 ed Emanuele Sanfilippo N.67 però solo sulla posizione che Emanuele

Sanfilippo poi risponde per altre cose ed è pienamente ammissibile.

Si chiede invece...qui leggo per brevità, leggo dalla memoria che vado a depositare:

"Si chiede invece che vengano ammessi e citati i seguenti testimoni sulle posizioni di seguito indicate: Giuseppe Miceli Crimi, Francesca Paola Longo e Nick Tosh, perchè i primi due confermino quanto già dichiarato ad altra autorità giudiziaria sull'azione per arginare il fenomeno comunista in Italia, perseguita da Michele Sindona durante il finto sequestro gestito dalla mafia e chiariscano in che cosa consistette tale azione e quali affidamenti anche di carattere internazionale avesse avuto".

PRESIDENTE

Ci spiega il riferimento a questo processo della posizione.

AVVOCATO ZUPPO

Certo, ci sono già queste indagini che riguardano Sindona, riguardano la presenza di Sindona, riguardano il programma che in quella situazione venne fatto e che poi noi riteniamo riguardino proprio il movente e l'esecuzione di questo programma nel quale si iscrivono i tre omicidi che stiamo.....

00260

TRIBUNALE DI PALERMO

SEZ. I DELLA CORTE D'ASSISE

Trascrizione della bobina 04 del 22/04/1992

Depositato in Cancelleria  
il ..... 23.4.92 .....  
IL CANCELLIERE

PERITO: Quattrocchi Marilena

AVVOCATO ZUPPO

... questo programma nella quale si  
iscrivono i tre omicidi che stiamo  
considerando.

PRESIDENTE

Si, però io direi questo, mi pare che il  
G.I. su questo punto si sia pronunziato  
analogamente alla posizione che aveva  
illustrato lei poco prima.

AVVOCATO ZUPPO

Io non penso che il G.I si sia pronunziato su  
questo.

PRESIDENTE

Direi per implicito, per lo meno, comunque.

AVVOCATO ZUPPO

Presidente, se c'è una cosa su cui non si è pronunciato nè il P.M. nè il G.I. è il movente.

Ne abbiamo avuto così tanti, ci permetta la Corte quanto meno di coltivarne uno di questi moventi che ci sono stati a mo' di margherita sfogliati nella requisitoria e poi nell'ordinanza di rinvio al giudizio lasciando, in questo bisogna apprezzare il pluralismo ed il senso di libertà dato ai difensori della parte civile, lasciando a noi il compito di coltivare una o l'altra

traccia nei limiti in cui questa Corte ovviamente può fare queste cose, lo comprendiamo molto bene.

Continuando, il Miceli Crimi specifici poi gli scopi del summit sullo yacht del Senatore John Connoli nell'estate del '78 a cui egli partecipò e se in esso furono trattati argomenti che in qualche modo si possano ricollegare all'azione anticomunista, tra virgolette, di cui sopra.

Tutti e tre i testi perchè confermino il fatto che Sindona, durante il finto sequestro, che precedette di poco l'assassinio di Michele Reina e di seguito gli altri omicidi di cui è processo, aveva lettere credenziali di ambienti ad altissimo livello delle establissements americane(per i riferimenti si vedono le pagine 42 e 43 della nostra memoria), ma ci sono riferimenti anche in atti nella requisitoria e nelle pagine del processo, soprattutto in relazione

all'omicidio Mattarella al cui il nostro è legato per continuità del movente.

L'autore, anche questa è un'altra richiesta, che venga sentito, l'autore previa identificazione delle notizie riportate nel riquadro titolato "Lo zampino di Sindona" riportato...veda Presidente come fa parte già la materia del processo...riportato su Panorama del 19 maggio '80 agli atti del processo.

Nel contesto dell'articolo il cervello era in banca; è quell'articolo di Panorama, Presidente, che riguarda la questione Immordino.

Perchè dica questo autore come era venuto a conoscenza a pochi mesi dall'omicidio Mattarella del fatto che Dalla Chiesa aveva individuato come esecutore un terrorista, il quale avrebbe agito "su commissione di alcuni emissari del clun mafioso siculo-americano collegato a Sindona".

E chi era l'uomo politico che aveva parlato della decisione di Sindona "di fermare in Sicilia l'apertura dai comunisti colpendo gli uomini del nuovo corso", l'articolo di Panorama, ripeto, è agli atti del processo ed è stato anche oggetto di indagini ma non sentendo l'autore dell'articolo.

Venga sentito Luciano Liggio perchè chiarisca quanto accennato nel dibattito del cosiddetto Maxiprocesso, che cioè Salvatore Greco "cicchiteddu" fosse venuto in Italia in momenti cruciali come quello del golpe borghese per conto di servizi segreti americani ed in tali attività fosse accompagnato da Tommaso Buscetta, anche questo sta agli atti di questi processo, questo spunto sul quale chiediamo un approfondimento sentendo il teste.

Angelo Izzo perchè confermi ed eventualmente dia maggiore dettaglio a quanto riferitogli da Concutelli, in epoca antecedente alla rivelazione del...

PRESIDENTE

Angelo Izzo imputato.

AVVOCATO ZUPPO

Può essere sentito come testimone.

PRESIDENTE

Comunque non c'è bisogno di chiederlo.

AVVOCATO ZUPPO

E no, bisogna citarlo l'imputato, non  
possiamo...

PRESIDENTE

E' citato, si.

AVVOCATO ZUPPO

Bisogna citarlo come teste però, indipendentemente.

E a quanto riferitogli da Concutelli in epoca antecedente alle rivelazioni del collaborante Antonino Calderone, circa l'iscrizione ad una loggia segreta della massoneria di Stefano Bontade e al fatto che egli avesse nella sua villa bunker un luogo abilitato alle iniziazioni.

Citarsi, altresì, Luigi Evangelista e Domenico Cito, sono quelli che hanno portato gli atti della schedatura del Sismi mi pare per la Torre ed hanno depositato le schede

del Sismi perchè spieghino le ragioni della ripresa di schedatura e controllo dell'onorevole Pio La Torre dopo un periodo di allegata interruzione fino al 21 aprile 1982, cioè il giorno prima dell'assassinio anche se...

PRESIDENTE

No.

AVVOCATO ZUPPO

Otto giorni prima dell'assassinio anche se la posizione di La Torre era stata, per così dire, declassata secondo il linguaggio dei servizi.

Poi Lombardo Bartolomeo e Inzerilli Paolo

perchè chiariscano sotto il vincolo del giuramento, fino ad adesso non sono stati sentiti col vincolo del giuramento, Inzerilli non è stato sentito affatto, se esisteva e quali compiti avesse la struttura Gladio o altra similare in Sicilia.

Sono state svolte parziali indagini già in istruttoria su questo e se uomini ed attività della stessa struttura eventualmente anche deviate dai compiti di istituto possano essere emessi in qualche modo in relazione con i fatti di cui è processo.

Vengano altresì citati Nicola Cattedra e Nicola Capria, nonché Giacomo Leone e Michele Gambino e Nicola D'Amico perchè chiariscano i primi due quali fossero i partecipanti ed i temi della o delle riunioni romane tra l'onorevole D'Acquisto ed alcuni imprenditori siciliani alcuni mesi prima dell'omicidio di Pio La Torre e di Rosario Di Salvo, anche questa tematica fa parte del

processo già in istruttoria.

Gli altri due, cioè Giacomo Leone e Michele Gambino, che di tale riunione hanno scritto rispettivamente su "I siciliani" del dicembre '83 e su "Avvenimenti" del 13 giugno '90, quali cose hanno appreso sulla riunione medesima.

L'ultimo, cioè Nicola D'Amico, perchè confermi quanto da lui riportato su "Corriere della sera" del 31 marzo '82, un mese prima dell'omicidio La Torre, Di Salvo, circa dichiarazioni di imprenditori catanesi, Finocchiaro in particolare, sul piano di spartizione degli appalti dell'isola, riferimenti in nostra memoria a pagina 26.

Chiediamo inoltre, signor Presidente, che la Corte voglia avanzare richieste di informazione alla Guardia di Finanza perchè dica se furono espletate le indagini ordinate dal dottor Gaetano Costa, Procuratore della Repubblica di Palermo nell'ambito



dell'omicidio Mattarella, sulla Ditta Spatola  
& C....e compagni.

PRESIDENTE

E l'interesse della parte civile su questo  
punto?

AVVOCATO ZUPPO

E' sempre il movente...noi siamo...

PRESIDENTE

Stiamo parlando dell'omicidio Mattarella.



AVVOCATO ZUPPO

Siamo in processi riuniti, se fossimo in processi separati non ardiremmo ad avanzare queste richieste.

Siamo...questo va dato atto alla perspicacia, alla lungimiranza dell'Ufficio del P.M. e poi del G.I. ed i processi sono stati riuniti su questo, il movente è unico.

Ed allora sul movente non faremo domande che riguardano l'esecuzione o altre cose, ma sul movente si perchè è la ragione della riunificazione dei processi.

Poi che la Corte disponga l'acquisizione della schedatura integrale e comunque in originale, non in copia fotostatica come è stato finora fatto attenente alle posizioni no502/M e 1/RS/57/87 disposta dei servizi dell'onorevole La Torre.

Quelle famose schedature, signor Presidente, sono all'evidenza (incomprensibile) come

diciamo noi, sono stralciate a loro volta perchè ci sono intere pagine in cui si dice omissis eccetera.

Noi le vogliamo in originale queste schede e le vogliamo complete su queste due posizioni e qualcuno deve venire qui sotto giuramento a dirci che sono complete e portare alla Corte gli originali.

Infine chiediamo che i periti d'Ufficio siano convocati, anche a chiarimento, ed in contraddittorio con il consulente professor Coronato, primo perchè anche ai sensi della nuova legge del nuovo codice la cui norma sulla perizia in dibattimento si estende anche al nostro processo, perchè esplichino perizia dibattimentale su revolver e munizionamento calibro 45, sequestrato in occasione dell'omicidio di Loreto Plicato 4 maggio '82, previa acquisizione dei reperti mai periziati.



La Corte già conosce la questione ai Giudici Popolari.

Questo revolver con il munizionamento relativo sequestrato dopo l'omicidio La Torre può darsi che non c'entri niente con il nostro processo, ma sta di fatto che il calibro, quel calibro 45 è lo stesso usato nell'attentato la Torre-Di Salvo.

Questo calibro poi, secondo le informative della Questura di tutta la Sicilia, è un calibro che dal '78-'79 non si usava in omicidi di mafia, e comunque è un calibro non prediletto dalla mafia.

Perciò rimane importante, non per scoprire l'assassino come nei gialli, ma perchè il processo serve a questo, a far luce su tutti gli angoli, anche quelli polverosi ed inutili se è necessario.

Ma siccome su questo reperto non è stata fatta alcuna perizia perchè erroneamente è stato ritenuto che evidentemente non entrasse

in queste questioni, chiediamo che i reperti ,che mi pare furono inviati all'A.G. di Caltanissetta, vengano richiamati in questo processo e sia ordinata perizia dibattimentale.

Chiediamo altresì che in contraddittorio vengano sentiti i periti perchè si capisca per quali motivi hanno ritenuto impossibile , comunque non utile, accertare l'identità degli acquirenti della partita di munizioni, sempre calibro 45 e di fabbricazione americana , Mineapolis, da cui sicuramente provenivano, grazie agli accertamenti compiuti in istruttoria, provenivano anche i proiettili usati negli omocidi che ci riguardano mentre il consulente di parte, il professor Coronato, ha affermato che trattatesi di indagine fattibile, circa 30 nominativi potevano essere facilmente identificati, è di grande utilità.

Abbiamo concluso, signor Presidente un'ultima richiesta.



Nella nostra memoria in istruttoria che lei amabilmente ha voluto richiamare all'inizio, proprio perchè io non ripetessi le cose lì dette e non le ho ripetute, noi sollevavamo la questione che otto pacchi riguardanti sequestrati dal Giudice Chinnici relativi a questo processo riguardante appalti e questioni della circonvallazione di Palermo, fossero pervenuti alla cancelleria, al deposito degli atti ancora con i sigilli intatti, cioè mai letti da nessuno in dieci anni di istruttoria.

Adesso il processo serve anche a leggere le carte oltre che a fare altre attività e noi ne abbiamo, come dire, menato una qualche meraviglia.

Pensavamo che nel frattempo il G.I. avesse comunque ordinato che queste carte e questi pacchi fossero disigillati.

Signor Presidente dobbiamo chiedere alla Corte che con provvedimento, che mi pare sia

presidenziale, e con l'assistenza e il verbale del cancelliere, questi pacchi che ancora sono sigillati vengano finalmente disigillati in modo che noi legittimamente, perchè non possiamo certo andare a tagliare le cordicelle lì, legittimamente prendiamo visione di queste carte che può darsi che come per il revolver dell'omicidio Plicato non servano a niente ma non lo sapremo fino a quando qualcuno, ed in questo caso lei, l'autorità competente, non decide di mettercela a disposizione.

Grazie signor Presidente.

PRESIDENTE

Tutte queste richieste sono condensate in una memoria, è vero?

Che è in copia unica?



AVVOCATO ZUPPO

Ne abbiamo un'altra copia.

PRESIDENTE

Avvocato Oddo lei naturalmente insiste nelle istanze del 16 aprile?

AVVOCATO ODDO

Sì, signor Presidente.

Inoltre, visto che è stata posta e verbalizzata la richiesta della parte civile PDS in ordine al teste e la S.V. mi aveva, allorché avevo segnalato problemi che riguardavano...

PRESIDENTE

Sarà provveduto in udienza.

AVVOCATO ODDO

Non è stato verbalizzato quello perchè ha detto che avrebbe dovuto farlo in un secondo tempo, vorrei capire...non vorrei decadere da questioni...no, io non l'ho messo in nota questo e riguarda in particolare la teste Popper, signor Presidente.

PRESIDENTE

Dov'è indicata?

AVVOCATO ODDO

No, non è indicata in nessuna parte.

La parte civile, pocanzi, nella sua esposizione, la parte civile PDS si è opposta al che venissero sentiti come testimoni delle persone citate nelle liste del P.M.

PRESIDENTE

Ma quello lo potrà fare al momento opportuno.

AVVOCATO ODDO

Non abbiamo quindi problema di preclusione sul punto.

PRESIDENTE

"L'avvocato Oddo dichiara di insistere nelle istanze depositate il 16 aprile 1992".

AVVOCATO ODDO

Signor Presidente, in ordine a questo punto, se ritiene di dovere dare la parola sulle richieste delle altre parti...

PRESIDENTE

No, facciamo una bella cosa invece perchè le istanze sono state molto articolate.

Il difensore della parte civile ha



predisposto una memoria, facciamo fare le copie e ciascuno risponderà nella prossima udienza.

Daccordo P.M.?

P.M.

Si tratta di considerazioni assolutamente...

PRESIDENTE

Le copie le facciamo....solo quella perchè il resto sono verbalizzate, daccordo?

Allora, le richieste degli altri difensori sono verbalizzate, è giusto?

"Diamo atto che il difensore del PDS deposita memoria illustrativa, il Presidente dispone che data..."

AVVOCATO

Presidente mi scusi il P.M. deve replicare sulle eccezioni di nullità, sulle eccezioni preliminari?.

P.M.

Come ritiene, noi siamo pronti su tutte le eccezioni preliminari...

PRESIDENTE

E allora il P.M. si può accomodare.

P.M.

Nell'ordine la prima e debbo dire l'unica

effettiva eccezione preliminare di nullità riguarda la presunta nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio come derivante da una omissione o imperfezione, per quel che ho compreso, asserita imperfezione dell'interrogatorio dell'imputato Giuseppe Calò nel corso dell'istruttoria formale.

Debbo dire che ad avviso del nostro Ufficio l'eccezione è infondata.

L'imputato Giuseppe Calò ha ricevuto la notificazione di due, come ricordava esattamente lo stesso difensore, ha ricevuto la notifica di due mandati di cattura: due mandati di cattura in data 24 ottobre '84 e l'altro in data 15 febbraio '85, nei quali i fatti di reato contestati erano specificamente indicati, nei quali veniva contestato, e questo è l'elemento essenziale, il concorso del Calò negli omicidi in qualità di mandante che gli derivava dall'appartenenza ad un organismo di vertice

dell'associazione criminale Cosa Nostra denominata, denominabile variamente e comunque denominata anche in questo caso specificamente come nel mandato di cattura come commissione provinciale di Cosa Nostra. La contestazione è stata dunque precisa, completa, è stata identificata... anche con le motivazioni del caso la qualità di mandante del correo e quindi certamente non è da lamentare imperfezioni o omissioni attinenti a fatti che possano attenerne esclusivamente alle modalità esecutive del reato.

Per quanto riguarda le circostanze dedotte nella motivazione del mandato di cattura del 1989 notificato agli imputati Fioravanti e Cavallini, si tratta di contestazioni che attengono alla loro qualità di esecutori materiali, e questo andava contestato, le altre considerazioni ed argomentazioni ampiamente ed analiticamente svolte nella

YUK

motivazione di quel mandato di cattura, riguardavano il presunto...la ricostruzione dei collegamenti tra l'ambiente degli esecutori materiali e l'ambiente dei mandanti i quali, per quanto riguarda gli appartenenti alla commissione di Cosa Nostra, sono elementi che erano già sostanzialmente contestati con i precedenti mandati di cattura.

Le argomentazioni contenute in quella motivazione attengono, infatti, alle modalità di costituzione di un patto tra esecutori materiali appartenenti ad organizzazioni del terrorismo politico di destra e gli interessi curati dai vertici di Cosa Nostra.

Nulla di nuovo sul piano del fatto vi era quindi che dovesse essere contestato nuovamente e specificamente all'imputato Calò nella sua qualità di componente della commissione di Cosa Nostra.

Le contestazioni sono state pertanto

complete, esattamente indicate, coerenti col ruolo assegnato nella ricostruzione dell'accusa all'imputato Caldò, quindi non vedo in che cosa possa consistere o in che cosa possa ravvisarsi la nullità dedotta e a maggior ragione la nullità, l'asserita nullità derivata dell'ordinanza di rinvio a giudizio.

Per quanto riguarda il problema dei termini assegnati alla difesa per l'esame degli atti si lamenta sostanzialmente, da parte della difesa, una disparità di trattamento rispetto al P.M. che poi, per la verità se la memoria non mi tradisce, non è notevolissima perchè se non ricordo male la difesa potè usufruire complessivamente di 45 giorni per l'esame degli atti, vero è che la proroga fu di 15 giorni ma si aggiungeva al termine iniziale, già ampio, assegnato dal G.I. di 30 giorni. Certamente è chiaro che nel processo penale tutte le deduzioni attinenti all'ampiezza,

alla completezza e alla ricchezza del contraddittorio sono deduzioni che ci trovano perfettamente consenzienti anche come accusa. Ma certamente sul piano formale non si può assolutamente affermare che una differenza di termine di questo tipo possa essere addirittura causa di nullità.

Non si può assolutamente poi affermare, non si può assolutamente ricollegare una qualsiasi conseguenza giuridica alla distinzione di trattamento operata in fatto tra l'opera del P.M. e l'opera della difesa, perchè?

Perchè innanzitutto vorrei ricordare che questa differenza istituzionale era stabilita da c.p.p. espressamente poichè gli articoli 369 e 372 del c.p.p. abrogato, prevedevano modalità e tempi diversi e forme diverse per le proroghe del P.M., i tempi del P.M. e le proroghe ed i tempi della difesa.

Era quindi già il legislatore che aveva

plh

introdotto una distinzione di regime tra le due parti evidentemente sul presupposto che particolarmente i procedimenti complessi con numerosi imputati e numerose contestazioni, diverse nei fatti la posizione del P.M. che deve prendere contemporaneamente in esame e deve contemporaneamente concludere su tutti gli imputati e tutte le contestazioni e diversa è la posizione delle difese, ciascuna delle quali coltiva istituzionalmente soltanto le posizioni di determinati imputati e di determinate posizioni.

Altra eccezione, seguo l'ordine testè tenuto in dibattimento dalla difesa dell'imputato Calò, altra eccezione riguarda la cosiddetta ispezione di Di Mitri.

In realtà, da sempre e ad avviso del P.M., l'eccezione non è fondata perchè non si è assolutamente trattato di una ispezione in senso tecnico, cioè di quell'atto istruttorio disciplinato dal vecchio c.p.p. finalizzato ad accertare le tracce del reato.

Si è trattato, bensì, di una testimonianza resa da Giuseppe Di Mitri corredata dalla indicazione esatta ....dall'indicazione dei luoghi lungo i quali si sarebbe dovuto svolgere il progettato e poi non attuato tentativo di favorire l'evasione di Concutelli dall'Ospedale Civico di Palermo. Tecnicamente si tratta di una testimonianza, non si tratta di una ispezione e pertanto si tratta di un atto ritualmente inserito nel processo e ritualmente utilizzabile.

Poi abbiamo una serie di eccezioni che sono state analiticamente esposte nella memoria scritta dei difensori di Calò.

Si tratta di numerose eccezioni in relazioni alle quali il P.M. può senz'altro esprimere la sua valutazione.

Ricordo la prima, la relazione dell'Alto Commissario ed a questa eccezione è già stata data una risposta sufficientemente motivata e, a mio avviso esauriente, nella ordinanza di rinvio a giudizio del G.I.

La relazione dell'Alto Commissario tecnicamente non è altro che la citazione, in un ordine logico, e secondo una ricostruzione logica di atti giudiziari.

Si tratta di atti giudiziari già contenuti nel procedimento in corso a Palermo, si tratta di atti giudiziali contenuti in altri procedimenti istruiti da altre A.G.

Proprio nella precisa consapevolezza della particolare natura giuridica del documento di cui appreso parlerò nel processo si è avuta cura di acquisire ritualmente ai sensi del'art. 165 bis del c.p.p. gli atti giudiziari di interrogatori testimonianze che facevano parte della lettura contenuta nella relazione dell'Alto Commisario.

Questi atti, ed è quel che conta, sono stati legittimamente acquisiti al processo e costituiscono nella requisitoria nell'ordinanza di rinvio a giudizio oggetto di autonoma valutazione.

Questo per quanto riguarda l'aspetto sostanziale relativo alla perfetta utilizzabilità di tutti gli atti giudiziari citati nella relazione perchè già esistenti o successivamente acquisiti in forma rituale al processo.

Per quanto poi riguarda l'aspetto formale ed esteriore dell'esistenza della relazione in quanto tale, posso dire che anche la presenza fisica del documento-relazione nel processo a nostro avviso è perfettamente rituale poichè si tratta chiaramente di un documento proveniente da un'autorità amministrativa il quale è legittimamente presente nel processo e naturalmente ha l'efficacia che è proprio di un documento di questo tipo.

Cioè l'efficacia, non efficacia probatoria ex se perchè su questo siamo d'accordo con la difesa non è equiparabile ad un rapporto di polizia giudiziaria di cui si potrebbe dare lettura secondo le norme del vecchio codice,

ma è un documento legittimamente inserito ed ha l'efficacia e ...non ha alcuna efficacia autonoma in quanto efficacia autonoma hanno gli atti giudiziari legittimamente acquisiti e in esso citati.

Poi vi sono una serie di eccezioni che sono specificate nella memoria scritta alle quali il P.M. deve ovviamente rispondere sia pure cercando di mantenersi nella massima sinteticità.

Una prima eccezione riguarda in generale gli atti assunti ai sensi dell'art. 165 bis c.p.p. cioè quegli atti giudiziari contenuti in altri procedimenti penali che sono stati acquisiti per trasmissione da parte di altre A.G....ah! atti, deposizioni testimoniali, interrogatori perizie.

Ora la tesi della difesa è che non sarebbero ricevibili perchè per nessuno di essi sarebbe stata fornita la prova dell'assolvimento degli adempimenti di cui agli artt.304 e

seguenti del c.p.p., cioè degli adempimenti, per fare un esempio, è chiaro...per maggiore chiarezza anche per la giuria degli adempimenti formali, avvisi e cose di questo genere che costituiscono per così dire il necessario contorno procedurale dell'atto istruttorio e che ad esempio sono necessari per l'interrogatorio di un imputato di reato connesso ma non sono....sono necessari per una perizia....



# TRIBUNALE DI PALERMO

## SEZIONE I

### CORTE D' ASSISE

Trascrizione bobina n.5-6  
udienza del 22 Aprile 1992

IL PERITO

SALA ANTONINO

*Foto Antonino*

*Depositato in Cancelleria*

*il 23.4.92*

IL CANCELLIERE



1

P.M.: ma non sono... sono necessari per una perizia, ma non sono, ad esempio necessari per la acquisizione una testimonianza. A nostro avviso, questa eccezione e' del tutto infondata, perche' l' art.165 bis del codice di procedura penale, consentiva e consente, nei procedimenti che proseguono con le norme transitorie, la legittima acquisizione, non soltanto degli atti in se', ma addirittura delle informazioni scritte sul contenuto di atti che hanno valore di prova nel procedimento in cui tali atti sono stati acquisiti. Questa e' una norma che evidentemente che e' stata riprodotta in modo molto diverso e con notevolissimi limiti nel nuovo codice di procedura penale, ma e' la norma introdotta dalla legislazione anti terrorismo, che continua ad avere vigore in questo processo, perche' continua ad essere inserita nel vecchio codice. Questo che cosa significa? Questo significa che la efficacia processuale dell'atto acquisito ai sensi dell'art.165 bis e' subordinato soltanto alla acquisizione regolare, dal punto di vista formale, dell'atto in se o dell'informazione sul suo contenuto, non e' assolutamente subordinata alla efficacia dell'atto, alla

acquisizione di tutti gli altri atti procedurali che costituiscono le premesse o la conseguenza dell'atto stesso. Perché? Perché quegli atti procedurali, che costituiscono per così dire, la premessa e la fase susseguente all'atto, hanno una ragione e una loro funzione nell'ambito del procedimento di origine, e non nell'ambito del procedimento derivato. È chiaro che se una nullità di questo genere potesse essersi verificata, dovrà essere e onere della Difesa di puntualmente indicarla e di puntualmente provarla. Perché soltanto in questo caso verrebbe meno quella che è la presunzione generale di legittimità, perché di questo si parla e di questo principio è stato affermato, della presunzione generale di legittimità degli atti altrui trasferiti regolarmente nel processo. Ricordo che addirittura questo principio generale sulla presunzione di legittimità degli atti provenienti aliunde, ma regolarmente acquisiti sul piano formale, è stato affermato dalla giurisprudenza perfino nei riguardi degli atti delle autorità straniere, e a maggior ragione deve valere nei riguardi degli atti acquisiti in

procedimenti della autorità, di altre autorità giudiziarie italiane. Le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche; vi sono numerose obiezioni che riguardano, numerose obiezioni che riguardano, credo di capire dalla memoria, prici... essenzialmente, se non esclusivamente, le famose intercettazioni ambientali eseguite al bar Reggio di Montreal, intercettazioni che denotano e dimostrano, fra gli altri elementi di prova, la esistenza della organiz... e una certa modalità organizzativa della associazione criminale "Cosa nostra" e l'esistenza della commissione. In relazione a queste intercettazioni ambientali potrei, potrebbe essere sufficiente ricordare che le medesime questioni sono state di nullità o di utilizzabilità, di contrarietà all'ordine pubblico interno, sono state già formulate nel maxi processo, sono state prese in considerazione e sono state rigettate. Comunque, siccome vi possono essere alcuni profili diversi e nuovi, rispetto a quelli già esaminati, debbo dire che per quanto riguarda la copia autentica, la mancata acquisizione della copia autentica, dei

nastri magnetici, si tratta di adempimento non previsto dalla art.226 quater del codice di procedura penale, il quale, con riferimento a questo punto, non casualmente, dico non casualmente, parla di, a proposito della utilizzabilita' delle registrazioni in altri procedimenti, di notizie contenute nelle predette registrazioni che possono essere utilizzate quali prove in procedimenti diversi da quelli per i quali sono state raccolte. Il codice di procedura penale abrogato non prevedeva quel che prevede adesso il nuovo codice di procedura penale. E' vero infatti, che il nuovo codice di procedura penale, in relazione al meccanismo di trasferimento di registrazioni telefoniche da un procedimento all' altro, prevede espressamente che anche nel procedimento ove le registrazione vengono inserite, vengano adempiute tutte le formalita' relative al deposito, alla trascrizione e cosi' via, producendo, questa norma produce per la verita' anche degli effetti paradossali peche' si procede, si da il caso che si debba procedere per decine di volte alla stessa trascrizione dello stesso nastro. Significativamente questa e' stata

indicata dalla dottrina come una delle innovazioni, una delle innovazioni di fondo del nuovo codice, legata alla natura accusatoria del nuovo processo e alla piena garanzia del contraddittorio. Questo dimostra che di vera innovazione si tratta, e la vecchia norma, il vecchio codice non prevedeva questo meccanismo, era scritto in maniera..., nessuno aveva mai sostenuto che operasse sotto l'impero del vecchio codice, ne si tratta di norma citata dalle disposizioni transitorie come norma applicabile nei procedimenti che proseguono con l'osservanza del vecchio rito. Poi vi e' l'obiezione circa la presunta violazione, mediante l'acquisizione di queste registrazioni, di un principio di ordine pubblico internazionale, poiche' si tratta di registrazioni non autorizzate dalla autorita' giudiziaria canadese, perche si tratta di registrazioni effettuate dalla polizia del Canada'. Io ho qui due documenti che posso produrre e che senz'altro produco, che specificano quanto segue: un documento del 29 Aprile 1991 del servizio centrale operativo della polizia di stato, il quale specifica che soltantanto con una legge del 30 Giugno

1974 l'ordinamento giuridico canadese prevede la necessita' della previa autorizzazione della magistratura per la esecuzione di intercettazioni da parte della polizia. Sicche', relativamente all' epoca a cui risalgono tali intercettazioni erano legittime secondo il diritto interno del Canada'. Fra l'altro si aggiunge che questo... abbiamo un altro documento sempre della direzione centrale della polizia criminale del servizio centrale antidroga, documento del 1 Febraio 1985, a firma del direttore che precisa le modalita' rituali e ufficiali di acquisizione di questi nastri, addirittura riferendo l'assicurazione della Ambasciata canadese che attesto' la legittimita' di quelle registrazione, benché non autorizzate. L' Ambasciata canadese ha precisato che la data di effettuazione delle registrazioni, personalmente non risulta dal documento, anche questo e' un obiezione della Difesa, quelle intercettazioni furono effettuate nell'ambito del cosiddetto "proge pellen", cioe' un indagine di polizia giudiziaria canadese. Io credo che siano sufficienti questi documenti per legittimare l'ingresso dei nastri delle intercettazioni

ambietali nel nostro processo documenti che produco. In ogni caso, evidentemente, ulteriori difficoltà potrebbero senz'altro essere superate con un'ulteriore richiesta all'Ambasciata canadese sul ... in ordine al procedimento cui appartenevano quelle registrazioni. Non vi è contrasto con l'ordine pubblico dell'ordinamento italiano per quanto riguarda la esistenza perché non il fatto della autorizzazione della magistratura per intercettazioni, non è un principio che appartenga a quella strettissima sfera del cosiddetto ordine pubblico internazionale, non ordine pubblico alla stregua del quale debbono essere valutate queste questioni, non mi diffondo su questa questione perché è stata già esaminata e risolta in senso positivo per l'Accusa nel maxi I. Oh! Poi vi è una richiesta di prova che non è stata riprodotta *expressis verbis* qui in aula, non so' se sia, se si intenda confermare quella concernente la elezione di Giuseppe Calò? È confermata. La Difesa dell'imputato Calò, argomentando sul *cursus honorum* dell'imputato Calò riferito da Tommaso Buscetta, che lo avrebbe visto dapprima capo della famiglia di

porta Nuova successivamente capo mandamento di Palermo centro-porta Nuova-Borgo e per effetto di cio' componente della commissione provinciale di Cosa nostra, la Difesa osserva che, assumendosi all'interno dell'organizzazione queste cariche per elezione, sarebbe necessario acquisire presso la Questura di Palermo certificazione dei periodi nei quali le persone indicate da Tommaso Buscetta come appartenenti alla cosiddetta famiglia di porta Nuova, siano state sottoposte alla applicazione di misure di prevenzione nonche' presso la Procura della Repubblica di Palermo di analoga documentazione relativa ai loro tempi di carcerazione, per verificare chi e come l'abbia eletto. Io credo che la ecc... la istanza di acquisizione debba essere rigettata, perche' ovvio a questo particolare procedimento previsto dall'ordinamento interno di Cosa nostra, rivelato concordemente da tutti i pentiti, avrebbero comunque partecipato gli uomini liberi e non gli uomini in stato di detenzione, salvo il mandato che essi potessero dare ad altri liberamente come e' documentato da moltissimi processi, ed in ogni caso sulla qualita'

personale di Calo' come componente della...  
il suo rango all'interno dell'organizzazione  
e' ormai definitivamente assodato a seguito  
del passaggio ingiudicato della sentenza sul  
maxi I. Quindi ritengo che sia una richiesta  
probatoria superflua. Poi si parla di  
nullita' degli interrogatori di Vincenzo  
Marsala in quanto resi al P.M. mentre era in  
corso di celebrazione d'innanzi alla Corte  
d'Assise di Appello di Palermo di un processo  
contro Entile Francesco e altri avente ad  
oggetto i medesimi fatti, e mentre presso il  
Giudice istruttore era in corso l'istruzione  
del cosiddetto maxi processo bis. Ora,  
evidentemente, l'eccezione non ci trova  
affatto consezienti, perche' sembrerebbe  
presupporre l'esistenza di una inesistente,  
invece, ed inammissibile diritto di esclusiva  
di un organo giudiziario che tratti un  
procedimento in cui ci sia un imputato e un  
testimone, quasi che qualsiasi altra  
autorita' giudiziaria, in paralleli  
procedimenti, non possa interrogarlo o  
sentirlo. Evidentemente gli atti del P.M. di  
cui si parla non sono stati, non solo  
legittimamente compiuti, poiche' un siffatto  
diritto di esclusiva sarebbe assurdo, ma sono

state anche legittimamente acquisiti ed inseriti nel processo in corso ai sensi dell'art. 165 bis. Poi vi e' una serie di eccezioni riguardanti gli interrogatori resi da Francesco Marino Mannoia al P.M. dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, quindi dal 30 Ottobre 1989 in poi. Queste eccezioni che sono riportate a pagina 9 e 10 della memoria scritta non mi soffermo perche' si basano tutte su norme del nuovo codice, che non sono applicabili in questo processo. Cosi' ad esempio il fatto che provengano da indagini preliminari del P.M., questo e' una eccezione che coincide, e' lo stesso tipo di eccezione, c'e' una singolare coincidenza procedurale fra talune eccezioni della Difesa di Calo' e talune eccezioni della Difesa della Parte civile PDS, e riguardano l'ostacolo, il presunto ostacolo all'ingresso di questi atti provenienti da indagini preliminari del P.M. condotte con il vecchio, una coincidenza soltanto giuridica, sul piano ovviamente giuridico, e riguardano l'esistenza di un presunto ostacolo all'ingresso di questi atti contenuti nelle indagini preliminari del P.M. condotte col nuovo rito nel vecchio rito. Ora

io ricordo che l'art.165 bis del Codice di procedura penale che la norme.. che si applica in questo processo consente l'acquisizione di atti o di informazioni scritte sul loro contenuto, contenute in qualsiasi altro procedimento di qualsiasi altra autorità giudiziaria e non v'è assolutamente alcuna distinzione a seconda se si tratti di proc..., e' anche interessante notare che viene usata la parola procedimento e non la parola processo, e la parola autorità giudiziaria e non la parola giudice, quindi evidentemente non e' ipotizzabi alcuna discriminazione tra procedimenti e procedimenti, tra aut... tra vecchio e nuovo codice; tra l'altro la ratio dell'art.165 bis del codice di procedura penale, che per altro non e mol... non e' diversa dalla ratio dell'art.117 del nuovo codice di procedura penale, e' quella di consentire nella nuova fase istruttoria o delle indagini preliminari la massima possibile utilizzazione di tutte le notizie e di tutte le prove potenzialmente utili. Quello che cambia non e' il meccanismo giuridico che opera nell'istruttoria, se si tratta di processi istruiti col vecchio rito,

o nelle indagini preliminari se si tratta di procedimenti istr..., cambia, cambia la efficacia di utilizzabilita' di questi atti nel dibattimento, perche' la differenza di fondo e' sul dibattimento ma certamente nel meccanismo relativo alle indagini oall'istruttoria. Quindi questo inserimento di atti che la Difesa di Calo' contesta e' perfettamente legittimo. E anche per questa osservazione valgono le considerazioni gia' analiticamente svolte dal Giudice istruttore nell'ordinanza di rinvio a giudizio con riferimento al problema giuridicamente analogo sollevato dalla Difesa della Parte Civile PDS su questo punto. Ora per quanto, vi sono ancora, si deduce, vi sono anche nullita' riguardanti atti, come ad esempio l'interrogatorio di D'Amico Pasquale, che a nostro avviso sono infondate sempre per le medesime ragioni, ma che per altro non appaiono neanche sostanzialmente rilevanti, perche' si tratta di dichiaranti che lo stesso P.M. non ha ritenuto pertinenti o pienamente attendibili e che quindi ha avuto lo scrupolo di non metter in lista. Ora, l'utilizzabilita' dei provvedimenti, dei provvedimenti, contenuti in altri processi.

Se l'obiezione e' che evidentemente questi provvedimenti, si parla di requisitorie, ordinanze istruttorie, mandati di cattura, sentenze non definitive, se l'obiezione e' che questi provvedimenti non costituiscono di per se' prova, il P.M. e' perfettamente e ovviamente d'accordo, perche' non e' questo ne' lo scopo ne la pretesa dell'Accusa allorché ha chiesto e ottenuto l'inserimento di questi atti nel nostro processo. Perche' evidentemente per quel che vale un limitato valore di prove, e' sempre limitato entro determinati confini, puo' essere riconosciuto soltanto alle sentenze irrevocabili. Quindi se questa e' l'obiezione della Difesa non abbiamo nulla da osservare. Abbiamo invece da osservare, abbiamo invece da osservare, e in contrasto con quanto sostenuto nella memoria della Difesa, sulla possibilita' di utilizzazione di questi atti come momento utile per la ricostruzione di un contesto fattuale complessivo e come atto di cui puo' essere data lettura, perche' a questo proposito ricordo che ai sensi dell'art.144 bis del codice di procedura penale, che e' una norma che si applica assieme al 165 bis, non e' che si, come sembrava ritenersi da

parte di qualcuno, si applicasse il 165 bis, si applicano tutte e due le norme, perche' sono tutte e due norme vigenti introdotte da leggi speciali diverse, per fini diversi e con ambito diverso, ma il 144 bis del codice di procedura penale stabilisce senz'altro che nie casi in cui si procede separatamente nei confronti di imputati dello stesso reati, reati connessi, e consentita l'acquisizione e la lettura di atti dei procedimenti separati anche se non ancora definiti con sentenza irrevocabile. Atti e provvedimenti, io direi, e devo ricordare che l'ipotesi del procedimento attinente al reato connesso e' sempre presente in questo processo, perche' si tratta o di dichiaranti in procedimenti relativi all'organizzazione mafiosa, e vi e' sotto questo profilo il procedimento per reato connesso, o si tratta di atti di dichiaranti in procedimenti concernenti fatti della eversione di destra, e vi e' sotto questo altro profilo la connessione, tanto e' vero' che si tratta di dichiarazioni acquisite sempre nella qualita' di imputati di reato connesso. Comunque ripeto, ripeto si tratta poi' di una valutazione di merito con riferimento a questi provvedimenti, perche' i

provvedimenti non definitivi di per se' non costituiscono prova, ma debbono, possono e debbono essere legittimamente usati come momento utile per una ricostruzione complessiva, e in questo senso e' perfettamente consentita la loro utilizzazione nel procedimento. Debbo dire che sul piano del merito alcune osservazioni della Difesa sono superate, debbo dire in senso favorevole alla Accusa, perche' per quanto riguarda la , il procedimento concernente l'attentato al treno, in cui era imputato Giuseppe Calo', la situazione processuale contemplata in determinati termini nella memoria scritta, e' mutata , perche' a seguito dell'annullamento, allorché la memoria scritta fu rimpostata e fu redatta, Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza della Corte d'Assise di Appello di Firenze che aveva ritenuto la responsabilita' di Giuseppe Calo' ed altri per quel fatto, ritenuto come un fatto denotante un collegamento tra ambienti della criminalita' organizzata di tipo mafioso e la criminalita' terroristica. Ebbene oggi noi sappiamo che a seguito del rinvio della Corte di Cassazione una nuova, in una nuova

composizione la Corte d'Assise di Appello di Firenze ha riaffermato la responsabilita' del Calo', e anzi chiediamo che di questa sentenza, di questa ultima sentenza la Corte voglia disporre l'acquisizione.

Altro argomento in cui la situazione in cui la situazione e' mutata, e' quello riguardante il processo per la strage di Bologna, perche' effettivamente allorché la memoria fu redatta la Corta di Assise di Appello di Bologna aveva assolto tutti gli imputati di quel processo per la strage, adesso invece sappiamo che la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di assoluzione della Corte di Assise di Appello di Bologna, quindi si e' creata, in un certo senso e' ritornata... e' stata restituita una virtuale legittimita', salvo si intende la pronuzia irrevocabile, e' stata restituita, resa una virtuale legittimita' al quadro fattuale e logico che era espostonella sentenza della Corte d'Assise di primo grado di Bologna sulla strage. Anche di questo, quanto meno della certificazione dell' annullamento disposto dalla suprema Corte di Cassazione relativamente alla sentenza della Corte d'Assise di Appello di Bologna sulla

strage noi chiediamo che la Corte voglia disporre la acquisizione. Poi vi e' un osservazione riguardante degli interrogatori che osserva la Difesa sembrano acquisiti da un archivio computerizzato. Si tratta, io ritengo di aver compreso, riteniamo di aver compreso, di interrogatori di estremisti di destra romani, che sono ... provenivano dall' archivio computerizzato del Tribunale di Roma. Debbo dire che probabilmente si tratta di una osservazione fondata su una inesatta incompleta visione degli atti, perche' questi interrogatori vero e' che sono stati tratti dall'archivio computerizzato, ma quello archivio e' un archivio ufficiale del Tribunale di Roma, e quegli atti, e' un archivio di processi, cioe' l'equipollente giuridico dei processi in se, dei processi cartacei, e quegli atti dell'archivio computerizzato sono stati comunque trasmessi su richiesta della autorita' giudiziaria palermitana, del Giudice istruttore effettuata ai sensi dell'art.165 bis. Quindi sebbene provenienti da un archivio sul piano formale giuridico sono atti dei processi e sono atti acquisiti ai sensi dell'art.165 bis. Vi sono ancora delle lamentate

violazioni riguardanti la mancata trascrizione di alcune intercettazioni telefoniche riguardanti una pista inizialmente seguita per l'omicidio di Michele Reina e l'omicidio Mattarella. Queste, Nessun vizio procedurale perche' si tratta di registrazione che vennero effettuate, si tratta di quella serie di registrazioni che vengono effettuate nelle primissime ore delle indagini, quindi in epoca in cui ignoti erano gli imputati nei procedimenti in questione, e non vi erano garanzie della Difesa. Naturalmente, siccome, al vaglio delle autorita' di polizia giudiziaria che ne riferirono ampiamente il contenuto nei loro atti e della autorita' giudiziaria si tratto di atti assolutamente irrilevanti e assolutamente privi di alcuna utilita' per la indagini in corso, non se ne dispose la trascrizione. Dell'altra parte anche la stessa osservazione sulla totale inesistenza di contenuto probatorio utile hanno le intercettazioni riguardanti Amico Rosaria, vedova di Mangiameli. Poi vi sono delle eccezioni procedurali che riguardano il mancato avviso alla Difesa di Giuseppe Calo' per quanto riguarda le ricognizioni di

persona riguardanti coimputati nell'omicidio di Piersanti Mattarella, si fa riferimento alle ricognizioni di Valerio Fioravanti. Io, e' una tesi questa che e' stata diversa volte sostenuta dalla Difesa, percio' e' una particolare tesi circa la interpretazione dell'art.304 bis del codice di procedura penale, e' una interpretazione piu' volte sostenuta dalle difese, secondo cui allorché si deve procedere ad un atto che riguarda un imputato, l'avviso bisognerebbe darlo non soltanto al difensore di quello imputato, ma ai difensori di tutte le altre parti. E' una tesi che ha una sua validita', ma debbo dire che non e' mai stata accolta in nessun procedimento penale, in tutti i procedimenti penali che io ricordi, non soltanto fatti a Palermo, il 304 bis e' sempre stato interpretato e sempre applicato, nel senso che l'avviso sia obbligatorio soltanto nei riguardi del difensore della parte a cui l'atto si riferisce. E non esiste, che io sappia, una giurisprudenza che abbia contestato la legittimita' di questa interpretazione. C'e' una, c'e' una deduzione riguardante la presunta nullita' di atti successivi al Dicembre '82, poiche' si

osserva che avendo la stampa nel Dicembre '82, parlato di acquisizioni giudiziarie sulla pretesa responsabilita' di Valerio Fioravanti in ordine al delitto Mattarella, soltantanto dopo il 26 Settembre 1984 e' stata spedita allo stesso la relativa comunicazione giudiziaria. Quindi la conseguente nullita' travolgerebbe tutti gli atti compiuti medio tempore. L'Accusa non condivide affatto questa censura, per due motivi. Innanzitutto e' chiaro che il momento determinante, l'obbligo, della spedizione di una comunicazione giudiziaria presuppone la valutazione sostanziale di un indizio da parte dall'autorita' giudiziaria e non certamente da parte dalla stampa sulla base di indiscrezioni o ipotesi non si sa di che fonte, in ogni caso l'obbligo della comunicazione giudiziaria scatta nel momento in cui occorre compiere determinati atti che riguardano il destinatario della comunicazione giudiziaria. Questo sul piano generale, sul piano particolare debbo dire che la Difesa di Calo' non ha , e' priva di legittimazione a dedurre questa eccezione, che se mai potrebbe essere dedotta dalla Difesa di Fioravanti. Poi vi sono delle

osservazioni sulla validita' di alcuni interrogatori di Cristiano Fioravanti e , relativi ad inosservanze formali. Non mi soffermo su queste questioni a prescindere dal merito, perche' sono tutte questioni che sulle quali a nostro avviso la Difesa di Calo' non e' legittimata, perche' non ha interesse alla deduzione di queste presunte irregolarita', perche' si tratta di atti che non riguardano della cui... di presunte irregolarita' che a nostro avviso non sussistono, siccome sono molte ometto di indicarle una per una, ma delle quali in ogni caso dovrebbero dolersi i difensori della parte a cui la pretesa irregolarita' si riferisce. Poi la perizia balistica, e qui vi sono tutta una serie di osservazioni che riguardano, che sono la Difesa di Calo', su questo punto credo che sia opportuno che il P.M. si riservi perche' la Difesa di Calo' in relazione alla perizie balistiche fa... presenta delle istanze e delle deduzione che in parte sono analoghe a quelle presentate teste nella memoria...

voci confuse

P.M.: della parte civile PDS. Quindi appare piu' opportuno trattarle unitariamente in un

momento successivo. Ah! Si, scusate le ultime eccezioni. La Difesa dell'imputato Izzo deduce una asserita incompetenza territoriale.

voce confusa

P.M.: Ora debbo dire questo, e questo a mio avviso deve essere molto chiaro in questo processo. Vi e' certamente, e di questo e' stato tenuto conto in istruttoria una evidente connessione ai sensi dell'art... una connessione probatoria ai sensi dell'art. 45 n.4 del codice di procedura penale, tra i fatti di omicidio di cui si occupa questo processo e la calunnia e il reato di calunnia che e' stato contestato a Pellegriti e ad Izzo. Debbo dire che la connessione probatoria non e' fondata, come si potrebbe credere, esclusivamente sul fatto che in questo processo si procede per l'omicidio di Mattarella e la calunnia si riferisce all'omicidio di Mattarella, perche' non e' soltanto questa la valutazione compiuta dal P.M. e dal Giudice istruttore, ma e' altra, cioe' per ragioni, che nonostante tutti i tentativi fatti, non e' stato possibile illuminare fini in fondo, noi riteniamo che queste dichiarazioni come altre dichiarazioni che citiamo nella requisitoria e che vengono

citare nell'ordinanza, ad esempio quelle di Benedetto Galati, si inquadrino in meccanismi deliberati ed oscuri di depistaggio delle indagini. Noi siamo convinti, questa e' la tesi dell'Accusa, che in questo processo vi sia una serie di momenti in cui si e' cercato di inquinare le prove, e si e' cercato di depistare le indagini. Poiche' non e' questo certamente il solo caso, ma questo caso, secondo il ragionamento dell'Accusa condiviso dal Giudice istruttore, non e' che uno dei momenti di questa complessiva ed oscura azione di depistaggio delle indagini, e' assolutamente indispensabile mantenere la trattazione di questo episodio in questo dibattimento. Perche' se e' funzione del dibattimento, come noi stessi ci auguriamo, e' quella di verificare fino in... non soltanto quella di verificare fino in fondo l'impianto dell'Accusa nei confronti di determinati imputati, va' ad illuminare dove possibile e con i mezzi consentiti dal contraddittorio, qualsiasi residuale ipotetica zona d'ombra, non c'e' dubbio che questo episodio deve costituire oggetto di questo dibattimento.

Avv.Galasso: Posso...non ho ben capito, comunque vorrei chiederle se e' possibile intervenire sulla richiesta della Parte civile PDS, visto che io almeno io ho avuto tempo gia' di vedere la memoria.

Presidente: Lei nell'interesse di chi e' costituito Parte civile?

Avv.Galasso: Nell'interesse della Parte civile Di Salvo.

Presidente: Se aderisce lo dica. Tutto qui.

voci confuse

Presidente: Deve svolgere delle altre richieste per conto suo?

Avv.Galasso: No, devo svolgere delle osservazioni rispetto a questa...

Presidente: No, osservaioni no, richieste. Se deve fare delle richieste le svolga.

Avv.Galasso: Devo fare delle richieste, e devo fare dei rilievi sulle richieste che son state fatte.

Presidente: I rilievi li fara' dopo, se deve fare delle richieste le faccia ora.

Avv.Galasso: Perche' i rilievi dopo, sig.Presidente?

Presidente: Perche' abbiamo deciso che la risposta alle osservazioni sara' stata fatta in una sede successiva.

Avv.Galasso: Va bene Presidente. Allora in questa fase mi limito ad aderire alle richieste che sono

state fatte, e che faccio mie ai punti 3, 4,  
5.

Presidente: Va bene.

(Verbalizzazione Riassuntiva)

Presidente: Rinviamo a domani o a dopodomani?

Perche' la corte ha bisogno di un udienza  
perche' deve sciogliere le altre riserve  
delle altre ordinanze, voglio dire. Deve  
decidere su altre ordinanze. Va bene, 24. Ora  
in linea di massima i signori Avvocati sono  
pregati tener presente che intendimento,  
nell'ambito di fissazione di un calendario,  
di tenere tre udienze la settimana, per lo  
meno per ora, nella fase iniziale. La scelta  
dei giorni, che chiaramente e' meglio che non  
sia consecutiva, la lascio a voi, tranne che  
il Sabato, rassengnando che c'e' la  
disponibilita' per vedere una di queste  
udienze di pomeriggio. In ogni caso ...

voci confuse

Presidente: Allora rinviamo al 24.

(Verbalizzazione Riassuntiva)

Presidente: Chiudiamo?


voci confuse

Cancelliere: Facciamo invito alle parti offese a  
ricomparire ...

Presidente: Le parti offese presenti sono invitate a comparire in detta udienza senza ulteriori citazioni. Allora qui c'è la memoria dei Giudici ministeri. Ci sono un certo numero di copie di quelle memoria.

voci confuse

Presidente: Non alludevo , Avv.Oddo, alla sua , perche' la sua era gia' in atti.

A handwritten signature or scribble in black ink, located below the text of the President's second statement. It appears to be a stylized name or initials, possibly 'V. la' or similar, written in a cursive style.